

Comitato per la Legislazione

**Il controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione
degli effetti delle politiche regionali**

La funzione di controllo e gli effetti delle politiche regionali

STATUTO - art. 26 – La funzione di controllo

Affida al Consiglio regionale il compito di predisporre *“gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti”* e prevede, inoltre che le leggi possano contenere ***“clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire”***.

L.R. 18/2001 “Consiglio regionale dell’Abruzzo, autonomia e organizzazione”
art. 1 – Funzioni –Il Consiglio regionale è la sede della funzione legislativa che è esercitata attraverso il confronto con le autonomie locali, le forze sociali e gli altri soggetti della realtà socio-economica regionale, il Consiglio svolge, oltre all'attività ispettiva e di sindacato, **anche quella di monitoraggio sull'attuazione della produzione legislativa.**

Il regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale

Art. 57 – Qualità della normazione – (comma 1 lett. e) fa riferimento al *“controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali”* quale principio cui deve essere improntata l'attività normativa.

Art. 121 – Comitato per la legislazione – prevede l'istituzione di un organismo paritetico con il compito, tra gli altri, di formulare *“proposte per l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative”*.

Lo stato dell'arte nell'Assemblea dell'Abruzzo

L.R. 14 luglio 2010, n. 26 “Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione” individua tra gli strumenti utilizzabili per migliorare la qualità della normazione:

- le **clausole valutative** (Capo II art. 3);
- la **valutazione** degli effetti delle politiche pubbliche per l'attività di controllo del Consiglio regionale è prevista all'art. 5;
- l'art. 8 prevede inoltre **l'inserimento di clausole valutative** attraverso le quali *“il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività”*.

Comitato per la Legislazione

- ❑ Il Comitato è composto da sei Consiglieri, nominati su designazione congiunta dei Presidenti dei Gruppi consiliari, in rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.
- ❑ La pariteticità dell'organo è posta a presidio della credibilità dei processi di controllo e valutazione.
- ❑ L'indicazione del Presidente è riservata alla maggioranza.
- ❑ Per il funzionamento dell'organo, il regolamento rinvia alle norme dettate per le Commissioni permanenti, in quanto applicabili. Nella prassi dei lavori, le deliberazioni sono sempre state assunte all'unanimità dei consensi.

Rapporti e principali attività del Comitato con le Commissioni di merito

- ❑ Il Comitato non ha funzioni referenti nei confronti dell'Assemblea.
- ❑ Gli esiti delle attività di controllo e valutazione sono destinati, in forma di proposte, pareri e rapporti informativi, alle Commissioni di merito competenti che ne riferiscono all'Aula.
- ❑ Controlla se e come è data attuazione alle leggi regionali e valuta la capacità delle politiche regionali di produrre gli effetti desiderati, con l'obiettivo di fornire conoscenza a supporto delle scelte future.

Fare leggi non risolve i problemi

- ❑ l'approvazione di una legge è solo il primo passo di un processo molto più lungo e spesso complesso;
- ❑ le leggi, per quanto ben costruite e presuntivamente efficaci, non risolvono da sé i problemi poiché possono venire attuate in maniera diversa dal loro disegno originario pensato dal legislatore o possono rimanere in tutto o in parte inattuate.

il dovere di fare delle buone leggi implica pure la necessità di verificare che le leggi siano state realmente attuate (e come) e capire se e in che misura le politiche promosse abbiano apportato benefici alla collettività.

La funzione di controllo e valutazione del Consiglio Regionale

Per consentire la funzione di valutazione, il Comitato promuove processi conoscitivi sulle politiche regionali soprattutto attraverso gli strumenti delle **clausole valutative** e delle **missioni valutative**.

Esamina le informazioni prodotte dai soggetti tenuti a rendicontare al Consiglio regionale, assicura la divulgazione di queste informazioni ai consiglieri e ai cittadini, supporta le commissioni consiliari sulla formulazione delle norme di rendicontazione contenute nei progetti di legge.

Le funzioni del Comitato art. 121 comma 5

Le funzioni connesse alle politiche regionali

Il Comitato opera *per consentire la **funzione di controllo** sull'attuazione delle leggi mediante:*

- ❑ **proposte** di clausole valutative;
- ❑ **pareri** alle Commissioni sulla formulazione di clausole valutative o norme di rendicontazione;
- ❑ **verifiche** nell'applicazione delle clausole valutative in vigore e **comunicazione** degli esiti alla Commissioni competenti;
- ❑ **iniziative** per ottenere informazioni dai soggetti attuatori delle politiche regionali oltre a **promuovere** lo svolgimento di missioni valutative.

Le funzioni connesse alla qualità della normazione

Il Comitato formula **proposte** sulla **qualità dei testi**, con riguardo alla loro **omogeneità**, alla semplicità, **chiarezza** e proprietà della loro formulazione, nonché **all'efficacia per la semplificazione** mediante:

- adozione** di testi unici;
- abrogazione** generale di leggi o regolamenti tacitamente abrogati;
- riordino** e riduzione normativa vigente;
- parere** sui progetti unici regionali, di legge di abrogazione generale;
- parere** su legge di riordino o di manutenzione dell'ordinamento regionale;
- iniziative** per garantire la diffusione del rapporto annuale sulla normazione;

Il Comitato esprime pareri

- ❑ Il Comitato si esprime obbligatoriamente su:
 - ✓ **clausole valutative** e **norme di rendicontazione** presenti nei progetti di legge;
 - ✓ progetti di **testi unici regionali**, di **legge di abrogazione generale**, legge di **riordino** o di **manutenzione dell'ordinamento regionale**.
- ❑ Con l'esercizio di questa funzione il Comitato può contribuire a far sì che le norme relative al controllo e alla valutazione inserite nella legislazione regionale siano effettivamente finalizzate ad analizzare tempi, modalità e risultati delle politiche implementate con riferimento alla semplificazione, riordino e riduzione della normativa vigente.
- ❑ Esercita tale ruolo proponendo eventuali emendamenti che ritiene opportuni.

Proposte e pareri sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.

Le iniziative esterne del Comitato

- ❑ Il Comitato, oltre alla ordinaria attività consultiva, può essere promotore di **iniziative a carattere inter-istituzionale**.
- ❑ Tali iniziative hanno finalità di riflessione sui **problemi di metodo della legislazione** e sulle principali **tendenze** che si manifestano nella **dinamica dei fenomeni decisionali** pubblici.
- ❑ Esse si propongono di gettare le basi per un **dialogo su questi temi** tra esponenti istituzionali appartenenti ai **diversi livelli dell'ordinamento** e più impegnati su problemi specifici di funzionamento del nostro sistema istituzionale.

La struttura organizzativa

La **segreteria del Comitato** è affidata:

- ✓ al **Servizio Legislativo** che cura l'esame di ciascun provvedimento in ordine al profilo tecnico giuridico e legislativo dell'attività dell'Organo (attività di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5);
- ✓ Al **Servizio Monitoraggio** che si occupa di monitoraggio e di analisi degli effetti delle politiche pubbliche (attività di cui alle lettere e), f), g), h), i) comma 5, art. 121).

Le clausole valutative e le relazioni di rendicontazione

La clausola valutativa

E' un **articolo di legge** attraverso il quale si attribuisce un mandato ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge (in primis all'Esecutivo) di raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate.

Preordina il disegno che guiderà il controllo e la valutazione del Consiglio.

Semplifica l'attività di risposta della Giunta poiché definisce domande tempi e modalità di produzione delle informazioni.

Il fine della clausola è quindi assegnare **ai soggetti incaricati** dell'attuazione della legge di raccogliere, elaborare e comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni per conoscere tempi e modalità di attuazione della legge, per evidenziare eventuali difficoltà applicative della legge oltre a permettere di valutare gli effetti che si determinano per i suoi destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale.

I contenuti delle clausole valutative

Le clausole valutative sono norme che indicano in modo chiaro:

- ❑ le informazioni necessarie a comprendere i processi d'attuazione delle leggi e i risultati delle politiche regionali da queste promosse;
- ❑ i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste;
- ❑ le modalità e i tempi previsti per l'elaborazione e la comunicazione delle informazioni richieste;
- ❑ la previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e valutazione;
- ❑ il successivo utilizzo a fini decisionali degli esiti delle analisi.

Per realizzare una buona clausola valutativa

Una clausola, **non esistendo** una **formulazione standard di clausola**, perché sia efficace deve definire:

- le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione ed i risultati attesi dalla politica regionale;
- i soggetti istituzionali preposti alla produzione delle informazioni richieste;
- Prevedere regole e tempi certi per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni al Consiglio Regionale.

La **clausole valutativa** ben elaborata deve perciò indicare in modo chiaro:

- le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione e soprattutto i risultati delle politiche regionali sul territorio regionale;
- i soggetti preposti alla produzione delle informazioni richieste con le modalità e i tempi previsti per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- l'eventuale previsione di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e valutazione. (Regolamento, articolo 110, comma 1 – Clausole valutative.

Le relazioni di rendicontazione

Diverse leggi regionali dell'Abruzzo prevedono che i soggetti preposti all'attuazione (Direzione della Giunta regionale) informino periodicamente il Consiglio regionale.

Queste norme intendono avviare un processo di rendicontazione che permetta al Consiglio di essere informato su modalità, tempi e risultati dell'azione regionale.

I soggetti tenuti alla rendicontazione non sempre hanno rispettato il mandato legislativo e non sempre gli organi consiliari hanno utilizzato appieno le informazioni ricevute.

L'azione del Comitato può essere diretta sia a promuovere la produzione delle rendicontazioni previste dalle leggi regionali, sia a valorizzare le informazioni prodotte presso gli organi consiliari che la soppressione della produzione di rendicontazioni poco efficaci per perseguire le finalità della politica regionale.

Le missioni valutative

Le missioni valutative

sono **attività conoscitive di approfondimento** che il Comitato può svolgere per controllare l'attuazione di una legge e valutare gli effetti delle politiche a **prescindere dall'esistenza di una clausola.**

«Il Comitato promuove lo svolgimento di missioni valutative da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza» (lett. h, comma 5, art. 121)»

Cosa sono le missioni valutative

- ❑ Le **missioni valutative** sono attività indirizzate a capire in che modo una politica pubblica regionale è stata attuata a prescindere dalla presenza o meno di una **clausola valutativa**.
- ❑ Servono per misurare l'attuazione delle leggi regionali valutando gli effetti che ne derivano in termine di benefici per i soggetti interessati e le conseguenze per l'intera collettiva.
- ❑ Le analisi condotte devono garantire l'imparzialità e la terzietà.

Le missioni valutative – procedure (la prassi)

Le missioni valutative vengono affidate all'Ufficio Monitoraggio con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza su impulso del Comitato per la Legislazione.

Le missioni valutative affidate e concluse con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (U.P.) dal 2011 ad oggi sono:

- L.R. 16/2002:** *“Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio”;*
- L.R. 1/2008:** *Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali”;*
- L.R. 25/2001** "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa“
- L.R. 31/2006** *“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”.*

Il risultato dell'analisi è presentato all'Ufficio di Presidenza e le relative note informative sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio e distribuite ai Consiglieri.



La Nota è stata redatta dal Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio

Silvana de Paolis (Dirigente), Sergio Iovenitti (Responsabile).

**Direzione Affari della Presidenza e
Legislativi**

tel. 0862 644755

" 0862 644478

e-mail servizio.monitoraggio@crabruzzo.it